

Dal patriziato alla nobiltà. Aspetti della crisi dell'aristocrazia veneziana nella prima metà dell'Ottocento

Renzo Derosas

Riassunto

Sotto il velo di un intento apparentemente restauratore, la conferma della nobiltà concessa dall'imperatore nel 1815 ai sudditi veneti che ne avessero titolo comportò in realtà una radicale trasformazione della natura e della composizione dei ceti privilegiati della regione. L'aristocrazia veneziana in particolare, abituata a vedere nell'esercizio esclusivo della sovranità l'essenza stessa della propria condizione nobiliare, dovette rassegnarsi a ricercare nel riconoscimento imperiale le ragioni d'essere di un privilegio che risultava del tutto estraneo alle sue tradizioni ideologiche e culturali. Se il passaggio dallo stato di patrizi indipendenti a quello di nobili sudditi fu vissuto senza traumi ed eccessivi rimpianti, fu invece sulla stratificazione e sulle funzioni da attribuire ai nuovi ceti nobiliari che si accese un interessante dibattito, in cui le persistenti divisioni municipali si intrecciarono con le speranze di ottenere una costituzione cetuale per il regno Lombardo-Veneto. La soluzione adottata mortificò ogni residua velleità di preminenza da parte dei nobili veneziani, parificati a tutti gli effetti a quelli delle altre province, ma finì in tal modo per favorire l'aggregazione di un ceto più moderno ed omogeneo, capace di rispecchiare i profondi cambiamenti avvenuti nella società veneta dopo la fine dell'antico regime.

Citer ce document / Cite this document :

Derosas Renzo. Dal patriziato alla nobiltà. Aspetti della crisi dell'aristocrazia veneziana nella prima metà dell'Ottocento. In: Les noblesses européennes au XIXe siècle. Actes du colloque de Rome, 21-23 novembre 1985. Rome : École Française de Rome, 1988. pp. 333-363. (Publications de l'École française de Rome, 107);

https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1988_act_107_1_3322

Fichier pdf généré le 29/03/2018

RENZO DEROSAS

DAL PATRIZIATO ALLA NOBILTÀ

ASPETTI DELLA CRISI DELL'ARISTOCRAZIA VENEZIANA
NELLA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO

«Nell'immenso corpo delle leggi venete politiche, amministrative, giudiziarie, non ne esistevano di apposite per la classe dei nobili». Il marchese Luigi Paulucci, relatore della Commissione araldica incaricata di dare una sistemazione definitiva alla questione nobiliare nelle province venete, da poco tornate sotto il dominio della casa d'Austria, non perdeva occasione per deplorare – talora con una punta di esasperazione – non solo la mancanza di una qualsiasi legge araldica positiva, che stabilisse inequivocabilmente a chi competeva, sotto il passato regime, la «vera e reale nobiltà», ma persino l'assenza di una pur minima sensibilità e cultura almeno sui principali rudimenti in materia – relativamente ad esempio alle discipline blasoniche o alle norme da seguirsi nei lutti e nelle pompe funebri – che restavano soggetti all'arbitrio e al capriccio di ciascuno¹. Chiamato a dirimere senza l'appoggio di criteri precisi e rigorosi una situazione che il sovrapporsi di consuetudini le più svariate e di abusi benignamente tollerati aveva reso intricatissima, egli poteva ben invidiare il compito tanto più semplice dei colleghi dell'omologa commissione lombarda, condotti per mano nel loro opera-

¹ Archivio di Stato di Venezia (A.S.V.), *Commissione araldica*, busta 12, prot. 8898/1419, Relazione di Luigi Paulucci al Presidio di governo, 6 febbraio 1821 [cit. di seguito come *Relazione 1821*], cc.n.n. Sul Paulucci, ufficiale dell'esercito imperiale dal 1794 al 1805, quindi addetto presso la legazione austriaca in Toscana, vice-prefetto napoleonico a Cattaro e infine assistente con il conte Johann Baptist Thurn del principe Reuss von Plauen nel governo provvisorio delle province venete fino a metà 1814, quando entrambi vennero allontanati con l'accusa di malversazioni, cfr. M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna, 1983, p. 11-14, e R. J. Rath, *The Provisional Austrian Regime in Lombardy-Venetia 1814-1815*, Austin, 1969, p. 19, 31-2.

to dalle due patenti imperiali del 1769 e 1771, che non lasciavano spazio alcuno a fraintendimenti e ambiguità, e per i quali gli unici problemi erano venuti, com'era prevedibile, dalle province della Lombardia veneta ora soggette alla giurisdizione milanese².

Una simile latitanza sul piano normativo, da parte della Repubblica, poteva anche apparire paradossale, quando si pensasse invece al grande rigoglio dell'ideologia e della cultura nobiliare che essa aveva conosciuto, ed ai frutti anche non spregevoli che ne erano sortiti. Ma era certamente nel giusto il Paulucci quando ne ascriveva la ragione alla convinzione – non scritta ma non perciò meno ferma e palese – che nella Repubblica marciana l'unica vera nobiltà competesse a chi godeva dell'esercizio esclusivo della sovranità. «Lo Stato veneto sotto un regime aristocratico, per la natura stessa delle proprie istituzioni, non teneva a calcolo che quel corpo stesso che ne era l'autorità imperante. Il patriziato veneziano era la vera nobiltà dello Stato»³. Lo si poteva forse dire con toni più sfumati, ma la sostanza delle cose era indubbiamente questa. Certo esistevano nel territorio della Repubblica numerosi altri corpi che si dicevano ed erano riconosciuti nobili, così come innumerevoli individui titolati, i quali godevano di distinzioni e privilegi nella gerarchia sociale e anche dell'esercizio sul piano locale di poteri subordinati ma pur sempre corposi, e che nella gran maggioranza anche fuori dello stato venivano considerati ineccepibili dal punto di vista araldico quanto a «purezza del sangue», ammissibilità agli appartamenti reali o diritto ad entrare «per giustizia» in ordini rigorosissimi come la Religione di Malta, dove figuravano sullo stesso piano e alla stessa stregua dei patrizi veneziani. Ma con questi ultimi, o almeno *per* questi ultimi, il discrimine restava quello invalicabile dell'autorità sovrana; e su questo punto si creava una frattura che nessuna continuità di gerarchia nobiliare, nessuna perequazione o gradazione araldica, nel nome di un comune status privilegiato, potevano colmare. Ed il fatto che ai patrizi veneti fosse esplicitamente proibito far uso di titoli nobiliari, come ricordava ancora Paulucci, ne era un'eloquente controprova. Se dunque per l'aristocrazia veneziana l'essenza stessa della condizione nobiliare consisteva nell'esercizio della sovranità, dopo la caduta della Repubblica la necessità di giungere ad una ridefinizione della sua

² Cfr. in particolare il fascicolo sui «nobili delle province al di là del Mincio», in A.S.V., *Commissione araldica*, busta 1.

³ Relazione 1821 cit.

natura e delle sue ragioni di essere che prescindesse da tale prerogativa si poneva come un'esigenza ineludibile, se un qualche rango di distinzione si voleva ancora riconoscerle. Tra i tanti problemi sollevati dalla fine del regime aristocratico, questo non era certo il più urgente e drammatico. Esso aveva tuttavia una sua indubbia rilevanza, tanto sul piano dell'ideologia sociale che su quello dei rapporti politici, che alla lunga non poteva essere trascurata: e ben diverso fu il modo in cui questo nodo venne affrontato dai vari governi che si succedettero dal maggio 1797 alla Restaurazione. Ma nel contempo si trattava anche di un interrogativo che non mancava di porsi – nei termini, potremmo dire, di una qualche autocoscienza della propria condizione e funzione sociale, insomma della propria identità – agli stessi membri dell'ex ceto patrizio.

A suscitare la ricchissima fioritura di memorie, discorsi, osservazioni, lettere apologetiche, dialoghi, catechismi, canzoni, che accompagnò i sei mesi di vita della Municipalità provvisoria⁴, era anzitutto un bisogno incontenibile di fare i conti con il passato regime e con l'aristocrazia che in esso si identificava. C'era chi si scagliava contro di essa per denunciarne il dispotismo, la corruzione, l'ignoranza e la pusillanimità, e chi ne rivendicava invece l'equità, la tolleranza, la paterna sollecitudine per il popolo e lo spirito di dedizione alla causa pubblica; chi si sforzava di distinguere le responsabilità della gran massa dei patrizi, «piuttosto oppressi che oppressori»⁵, da quelle del ristretto corpo di oligarchi tiranni e affamatori, meritevoli di ogni persecuzione, e chi infine si affannava in una puntigliosa ricostruzione degli ultimi giorni della Repubblica, per ricondurre nelle dimensioni più tollerabili di pre-

⁴ Un'ampia raccolta della pubblicistica del tempo nei venti volumi di *Miscellanea veneta* in Biblioteca del Museo Correr, Venezia, segnatura H 6771. Si veda anche P. ZAMBON, *Satire, invettive, discorsi a Venezia durante la Democrazia (1797)*, in *Archivio veneto tridentino*, III, 1923, p. 79-141.

⁵ *Replicata alla Risposta del popolo sovrano all'autore dell'avvertimento alla Municipalità provvisoria di Venezia*, Venezia, 1797, nella *Misc. Ven. cit.*, vol. 2, n. 4: «Gli Aristocratici furon cattivi, voi dite, han usurpato il diritto sovrano del popolo, lo tenevano schiavo ed oppresso, han manomesso l'Errario pubblico. Ve l'accordo. Qual conseguenza ne volete voi trar da questo? Si ha egli forse per questo correr loro addosso col pugnale in mano ed a sgozzarli tutti indistintamente? E che sarà di quegli infelici Aristocratici, di que' onesti padri di famiglia, di que' pacifici cittadini, che non cuopriron mai le sedi curiali, né i dittatorati, né i consolati, e che si potevano anch'essi annoverar tra il volgo, e ch'erano piuttosto oppressi che oppressori?».

cise colpe individuali il penoso psicodramma collettivo della sua fine ingloriosa. In un modo o nell'altro, erano comunque tutte considerazioni o invettive rivolte all'ancora prossimo passato, in cui la questione della condizione attuale e del destino del ceto patrizio non era posta, neppure da quanti vi appartenevano, se non nei termini immediati di un'alternativa tra la persecuzione e la sicurezza e il rispetto delle persone e dei beni: nella convulsione di quei giorni, la cosa non può suscitare stupore. Ma se la preservazione della propria integrità fisica e patrimoniale deve essere considerata come la manifestazione di un primario istinto di sopravvivenza, l'esercizio di una sorta di legittima difesa cui non si ponevano reali alternative, non si può neppure trascurare il fatto che tale atteggiamento comportava riflessi meno immediati di carattere politico e sociale.

Ha scritto Giuseppe Gullino in un suo bel saggio, commentando la proposta avanzata da Gabriel Marcello in Senato di giungere ad una democratizzazione di Venezia come unico mezzo rimasto per riconquistare le province ribelli e garantirsi così la sicurezza dei propri beni: «Un albero piantato in piazza San Marco avrebbe consentito agli espatrizi di conservare le proprietà in terraferma, le loro campagne, le ville...»⁶. È un'ironia forse un po' facile, considerata la qualità dei tempi, ma certo coglie nel giusto nell'evidenziare quella sorta di trasformismo – ci si passi il termine – che guidò il ceto patrizio, o almeno i suoi più insigni rappresentanti, verso la soluzione incruenta dell'autoscioglimento del Maggior Consiglio e poi in una partecipazione ambigua, ma qualificata e rilevante, alla direzione della Municipalità⁷. Il sacrificio della nobiltà significava dunque, prima e oltre che salvaguardia della proprietà, anche continuità sotto nuove vesti del predominio oligarchico. Era difficile almeno sottrarsi a quest'impressione, quando si considerava la presenza tra i sessanta municipalisti – accanto ai rappresentanti della media e alta borghesia commerciale e professionale ed agli autorevoli esponenti della comunità ebraica – di dieci aristocratici, otto dei quali figuravano tra gli uomini più ricchi del patriziato⁸: il nuovo blocco sociale notabiliare, perseguito dalla politica di amalgama napo-

⁶ G. GULLINO, *La congiura del 12 ottobre 1797 e la fine della Municipalità veneziana*, in *Critica storica*, XVI, 1979, p. 537.

⁷ Emblematico, per esempio, il contegno tenuto da Alvise Mocenigo: cfr. in proposito L. BELLICINI, *La costruzione della campagna. Ideologie agrarie e aziende modello nel Veneto 1790-1922*, Venezia, 1983, p. 52 sg.

⁸ GULLINO, *art. cit.*, p. 577-80.

leonica, trovava dunque già nella guida della Venezia democratica e rivoluzionaria una nitidissima prefigurazione.

Non stupisce pertanto che l'unica voce a levarsi non solo in una difesa d'ufficio dell'antica costituzione repubblicana, ma per reclamare il diritto al mantenimento della condizione nobiliare, fosse allora quella di un nobile povero, un anonimo "barnabotto" che si dichiarava mantenuto dalla carità pubblica. L'operetta⁹ che questi scrisse quando l'esperienza municipalista era ormai volta al termine, si eleva nettamente – per spessore culturale, finezza argomentativa, disincantata serenità di giudizio – al di sopra della pubblicistica coeva, e meriterebbe un ben più ampio e specifico commento di quanto non si possa fare ora. L'autore rifiutava con sdegno di collocarsi in quel filone del «bernabotismo» in secolare astiosa polemica contro l'oligarchia senatoria, e che nel livore antiaristocratico di quei giorni aveva trovato nuovo spazio e non disinteressato ascolto. «So di essere un bernaboto di condizione e di fatto – scriveva –, ma non lo sono poi di sentimenti e di idee»¹⁰; era infatti, e lo dimostrava ampiamente nel suo scritto, come sfogando un orgoglio lungamente trattenuto e represso, uomo di vasta e solida cultura, del tutto alieno dall'identificarsi con gli altri membri della sua «sfortunata casta». E con questa sottolineata divaricazione tra la condizione sociale – misurata qui sul patrimonio e le rendite – e una condi-

⁹ *Lettera apologetica sulla Repubblica di Venezia diretta al N. H. Lunardo Zustinian Lolin ex municipalista di Venezia*, a Zurigo, s.n.t., raccolta nella *Misc. ven.*, cit., vol. 7. L'indice manoscritto del volume indica come probabile autore un certo Francesco Bon. Devo alla cortesia di Piero Del Negro la segnalazione di quest'opera, e mi è caro qui ringraziarlo.

¹⁰ *Ibid.*, p. 65. A spingere l'autore a prendere la penna era stato proprio il desiderio di vendicare l'affronto subito dai nobili poveri quando lo Zustinian Lolin, presidente del comitato dei soccorsi pubblici, in risposta alle critiche di malversazione che gli erano state rivolte, aveva deciso di pubblicare l'elenco degli ex-patrizi che ricevevano per sopravvivere una pensione dalla Municipalità, esponendoli così al pubblico ludibrio. Il successo ottenuto dalla sua prima lettera, violentemente requisitoria nei confronti dello Zustinian Lolin, lo aveva incoraggiato a riprendere i temi già trattati, per svolgerli in maniera più distesa e meno personalmente polemica. Sul problema dei nobili poveri v. G. RICCI, *L'allarme di Marco Molin. Note sulla povertà nobiliare a Venezia fra la caduta della Repubblica e la Restaurazione*, in *Studi veneziani*, n. s., VI, 1982, p. 297-314. Sulle stratificazioni interne del patriziato nel '700 ha scritto importanti contributi P. DEL NEGRO; v. in particolare *Venezia allo specchio. La crisi delle istituzioni repubblicane negli scritti del patriziato (1670-1797)*, in *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, XLI, 1980, p. 920-26, e soprattutto *Politica e cultura nella Venezia di metà Settecento: la «poesia barona» di Giorgio Baffo "quarantotto"*, in *Comunità*, XXXVI, 1982, p. 312-425.

zione individuale intessuta «di sentimenti e di idee», offriva una chiave di lettura di un'opera complessa e intimamente contraddittoria, in cui all'esaltazione programmatica della perfezione e della democraticità della costituzione repubblicana si intrecciava continuamente un più personale bilancio, un doloroso rispecchiamento della propria esperienza, profondamente intriso di amarezze e mortificazioni¹¹, e in cui all'esplicita avversione ed allo spietato sarcasmo nei confronti dei nuovi «soloni» municipalisti, si accompagnava e sovrapponeva un giudizio ancor più caustico e severo sull'intero patriziato: tanto quello degli altri barnabotti, uomini «della più crassa ignoranza», «veri vampiri» dei popoli soggetti, che non conoscevano altra lettura che gli almanacchi dov'erano riportate le scadenze dei Reggimenti cui avidamente aspiravano, quanto quello degli oligarchi corrotti e impuniti, «profondamente ignari di tutto, macchiati da turpi vizi», e che ciononostante venivano chiamati nelle più alte magistrature, dove portavano «un cranio vuoto e la più perfetta nullità», pretendendo di guidare «con mani ignoranti e impure il destino della nazione»¹².

Quest'insistito ritorno sull'ignoranza generale è quanto mai rivelatore dello stato d'animo dell'autore. Nutritosi dei testi dell'illuminismo francese – da Voltaire all'abate Raynal a Rousseau – ora apparentemente detestati ma un tempo certamente amati, egli aveva trovato nello studio un momento di riscatto morale alla sua condizione, ma anche il fomite di una nuova e più insidiosa frustrazione: quella dell'uomo di cultura, dell'intellettuale, che non vede riconosciuta, ascoltata, premiata la sua dottrina; se come nobile povero era stato deriso per le sue letture e umiliato nella vita pubblica, come ex patrizio subiva ora lo scorno di vedersi ancora più mortificato e vilipeso, e proprio in nome dei principi contenuti in quei testi di cui in altri tempi egli stesso aveva

¹¹ Si veda ad es. lo svolgimento di uno dei temi più ricorrenti del "barnabotismo", la polemica contro il personale di cancelleria, che si stinge qui in aperta invidia, non tanto per il potere reale esercitato nei diversi uffici, spesso maggiore di quello degli stessi patrizi, quanto per le opportunità che si offrivano ai suoi membri, come segretari d'ambasciata o residenti, di viaggiare e di conoscere le maggiori capitali europee. «Lo confesso – scrive l'autore –, nella mia prima gioventù avrei desiderato di veder sotto tanto rispettato carattere la gran nazione di Francia, o quella di Allemagna, o quella di Spagna, e nella mia virilità quella di Londra; ma invece nella mia sfortunata condizione sarebbe stato pazzo sino il mio desiderio di vederle, e la città di Treviso e quella di Padova dovevano esserc le colonne di Ercole per me» (pp. 24-5).

¹² *Ibid.*, p. 46-52.

condiviso – almeno finché era rimasta chiusa in un ambito puramente letterario – la carica innovatrice. Il gravissimo disagio materiale in cui si trovava ora a vivere assumeva così anche una dimensione culturale che lo rendeva ancor più amaro e insopportabile: ed è su questo sfondo che occorre collocare anche la sua polemica contro l'abolizione dei titoli nobiliari. Quando infatti, nonostante il quadro terribile che aveva dipinto del proprio ceto, egli rivendicava nondimeno il diritto a dirsi e ad essere chiamato nobile, a non essere spogliato di quella che – privo di qualsiasi bene di fortuna – era la sola «proprietà» rimastagli, lo faceva in esplicita contrapposizione a quanti, rinunciando a cuor leggero a quel titolo, avevano continuato ad esercitare un ininterrotto predominio in virtù delle loro ricchezze.

Fondamento della sua argomentazione era la contrapposizione rousseauviana tra stato di natura e stato sociale: nel primo, egli non esitava a riconoscere, non esisteva affatto la nobiltà, che altro non era che un'istituzione o convenzione sociale. Ma lo stesso poteva dirsi anche della «proprietà fondiaria», giacché nello stato di natura nessuno poteva godere diritti sulla terra, ma solo sui frutti del proprio lavoro. Se poi nello stato sociale era stato lecito conservare i frutti del lavoro, e accumulare proprietà, così la nobiltà era scaturita proprio dai «sudori, o dal sangue sparso» dagli antenati «per creare o proteggere appunto queste sacre istituzioni o sistemi sociali che vi fanno essere, oh fortunati possessori di fondi, ciò che pur siete!». Pertanto aver abolito quest'ultima, nel nome dell'eguaglianza di tutti gli uomini, mentre si manteneva la seconda, era stato un atto o ingiusto o inconsequente, a correzione del quale veniva addirittura invocata una «legge agraria». «Un titolo di nobile senza ricchezze fa da ridere; ma un titolo di proprietario di gran beni fa da piangere nella vostra repubblica di perfetta eguaglianza, perché questi saranno e sono sempre stati i cittadini attivi e quelli che hanno dispoticamente governato gli altri». Questo svolgimento provocatorio non mirava dunque ad altro che ad attaccare «l'onnipossente casta dei ricchi», che sotto il preteso mantello egualitario si apprestava ad esercitare un potere assoluto, sciolto cioè da quei residui impacci che potevano ancora ostacolarlo o mascherarlo nel regime aristocratico. Agli occhi del nobile povero non era la formazione di un nuovo blocco sociale nobiliare-borghese, cementato dai comuni interessi fondiari, ad emergere come tratto distintivo del nuovo regime, ma la continuità del predominio dell'oligarchia patrizia, che ora si rivelava nella sua essenza materiale. E rivolgendosi all'interlocutore della sua opera, il ricco ex patrizio ed autorevole municipalista Lunardo Zusti-

nian Lolin, egli appunto accusava : « Non avete voluto toccare per nulla le vostre doviziose e vaste proprietà fondiariе, malgrado l'estremo pericolo della vostra repubblica, e poi avete voluto distruggere e annullare i miei privilegi di nobiltà, unico patrimonio acquistato col sangue, con i sudori, o con le ricchezze dei miei maggiori, perché privandoci di questo unico privilegio, vi restava a voi altri ancora quello dei *fondi*, per farvi essere sempre, in qualunque forma di governo, della trionfatrice casta dei possessori regnanti »¹³.

Nel fosco quadro disegnato dall'anónimo barnabotto, Andrea Querini Stampalia era una delle rarissime figure cui veniva tributato un riconoscimento incondizionato di stima e di approvazione, per l'onestà ed il disinteresse con cui aveva amministrato la Dalmazia. Ma in questo giudizio certo pesava anche il fatto di essere stato egli stesso una delle vittime della Municipalità. Alla caduta della Repubblica, egli si trovava a Fiume con la sua flotta, e si era rifiutato di porsi al servizio del nuovo governo. Per questo, era stato condannato come emigrato, e il suo patrimonio era stato confiscato. Proprio negli stessi giorni in cui l'oscuro patrizio svolgeva le sue amare riflessioni, anche il Querini, esponente di una delle maggiori famiglie della Repubblica, era dunque costretto a porsi angosciosi interrogativi sul suo futuro. Mentre i fratelli a Venezia cercavano di giustificare il suo operato con la Municipalità e di ottenere una revoca della condanna, egli guardava con crescente insofferenza ai loro tentativi, che lo costringevano a restare a Fiume, in una tormentosa incertezza, quando in realtà non aveva alcuna intenzione di tornare in quella che non considerava più la sua patria, almeno finché fosse durato l'attuale regime¹⁴. Non fosse stato per non compromettere la posizione dei familiari, per molti versi già delicata, egli si sarebbe subito precipitato a Vienna, dove altri patrizi si erano già rifugiati e dove sperava di cominciare una nuova vita : « Io sono ancora in età fresca – scriveva al fratello Girolamo –, qualche scarso talento mi fu dalla Provvidenza accordato, non sarà pertanto forse difficile che io riesca d'accattarmi un onorato pane con qualche impiego, che provvedendo alla mia sussistenza presente mi possi anche procurare, se mai vivrò, una vecchiaia meno infelice che sia possibile »¹⁵. Un proposito edifican-

¹³ *Ibid.*, p. 35-41. Il corviso è nel testo.

¹⁴ Cfr. in Biblioteca Querini Stampalia, Venezia, *ms.* 873, vol. II, le lettere inviate da Andrea al fratello Girolamo, in particolare i nn. 72-85 (agosto-novembre 1797). Sulle vicende di Andrea Querini cfr. anche GULLINO, art. cit., p. 549-55.

¹⁵ Biblioteca Querini Stampalia, *ms.* 873, vol. II, n. 76, Fiume, 13 settembre 1797.

te : ma non c'è da credere che il Querini si disponesse, con virtuosa rassegnazione, a rimboccarsi le maniche ed intraprendere una qualunque oscura professione borghese, come peraltro avrebbero finito per fare molti altri patrizi di minor condizione e fortune. A Vienna egli guardava come al naturale asilo delle vittime della rivoluzione, come al luogo dove le ragioni della nobiltà, del privilegio per nascita, erano ancora preservate e rispettate. Ed era infatti alla corte imperiale che egli contava, ponendosi «sotto la protezione di quel sovrano», di trovare «qualche compatimento» che gli permettesse di riparare alle sue sventure, di ottenere un «compenso» alla sua «rovina ingiusta»¹⁶. Ma quando alla fine si era deciso a cedere ai pressanti inviti rivoltigli «da imponentissime figure»¹⁷ e si era recato nella capitale austriaca, nel novembre del '97, cocente era stato il suo disincanto. Non perché l'accoglienza non fosse stata particolarmente calorosa : era stato anzi ricevuto con tutti gli onori, non solo dai veneziani che già vi risiedevano, ma dall'intera corte e dall'Imperatore in persona. Ma nettissima e immediata era stata la percezione dello stato di subordinazione, in cui la pubblicazione della pace di Campoformio lo aveva posto. La corte verso la quale era partito nella speranza di viverci – magari con modestia – come esule onorato, lo accoglieva ora festosamente, ma come suddito, e non era questa per lui una differenza lieve. «Io fui qui ricevuto con molta bontà – scriveva a Girolamo il 13 dicembre –. Il sovrano, li ministri, mi fecero molta accoglienza, né io potevo desiderar di meglio. Ma siamo diventati sudditi, e questo è molto [. . .]»¹⁸. E ancora, poco oltre, commentando l'offerta di un incarico di rilievo nel futuro governo di Venezia : «Io se potrò cavarmi da tutto, lo farò certamente, ma son suddito, ed ora si può comandarmi». Alla fine, lo si può capire, si era piegato alle obbligate insistenze dell'Imperatore, aveva accettato l'alto incarico di comandante generale della marina veneta e di ispettore generale dell'Arsenale, ed era stato nominato consigliere intimo attuale di Stato, «carica ch'oltre accordar il titolo d'eccellenza, unisce altri diritti e privilegi»¹⁹. Nel giro d'un mese, il suo stato d'animo era già alquanto mutato. «Noi siamo ora nel giusto – rassicurava il fratello il 27 gennaio – Dio ce lo conservi». Quella mattina stessa aveva prestato il giuramento di

¹⁶ *Ibid.*, n. 79, Fiume, 10 ottobre 1797.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, n. 89, Vienna, 13 dicembre 1797.

¹⁹ *Ibid.*, n. 103, Vienna, 24 gennaio 1798.

fedeltà nelle mani di Francesco I, e ricordava ancora compiaciuto la «bella figura» che aveva fatto col suo «tabarro rosso»²⁰.

All'arrivo del commissario imperiale a Venezia, anche gli altri patrizi furono riuniti un'ultima volta nella sala del Maggior Consiglio, per eleggere i dodici deputati che avrebbero dovuto, a nome di tutti, giurare fedeltà all'Imperatore. Secondo Cessi, il nuovo sovrano aveva voluto ricostituire «un simulacro del vecchio regime aristocratico» perché fosse in tal modo rinnovato in suo favore quell'atto di abdicazione che «con maggior solennità e autorevolezza» il Maggior Consiglio aveva pronunciato il 12 maggio del '97 a favore della democrazia²¹. Ma a ben vedere la natura di quella riunione era in realtà assai più modesta. Se Francesco I aveva di fatto – ma non formalmente – ripristinato gli antichi titoli nobiliari, e si apprestava ad affidare di nuovo ad esponenti del patriziato il governo di Venezia, certamente non desiderava riesumare, anche solo «in simulacro», anche solo “per lo spazio d'un mattino”, l'antico corpo che pochi mesi prima aveva definitivamente rinunciato alle proprie prerogative sovrane. Del resto, la legittimità del suo dominio a Venezia non aveva alcun bisogno di un'operazione senz'altro penosa e non del tutto scevra di incognite. Non per niente, mentre i consigli nobili delle città di terraferma erano stati richiamati in vita con gli antichi privilegi e prerogative, e avrebbero poi regolarmente continuato a funzionare sino al 1806, i patrizi veneziani – sarebbe improprio parlare di Maggior Consiglio – non vennero mai più riuniti. Giurando la loro fedeltà al nuovo sovrano, i dodici deputati non ripetevano dunque un'abdicazione già pronunciata, e che ormai non competeva più loro; erano piuttosto chiamati a trarre, su di un piano più strettamente individuale, le conseguenze di quella recente rinuncia. Con una goffa ripetizione dell'antico, suggestivo rito feudale del giuramento di fedeltà – la mano su di un messale, sotto un ritratto di Francesco I²² – essi cessavano di essere *patrizi* per diventare – o per avviarsi

²⁰ *Ibid.*, n. 105, Vienna, 27 gennaio 1798.

²¹ R. CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, vol. II, Milano-Messina, 1946, p. 329.

²² La descrizione della cerimonia nei diari di Ludovico Manin: cfr. A. SARFATTI, *Memorie del dogado di Ludovico Manin*, Venezia, 1886, p. 55-6. Un'ampia documentazione sulla convocazione dei «nobili uomini patrizi di questa capitale», presieduta da Gio. Pietro Grimani in qualità di Regio Delegato, l'elezione dei deputati, le formule del giuramento in A.S.V., *Commissione araldica*, busta 22, cc.n.n.. Subito dopo i patrizi, giurarono i rappresentanti dei corpi ecclesiastici, secolari e regolari. I capifamiglia prestarono invece il loro giuramento nelle mani dei rispettivi parroci, davanti ad un notaio, nel corso della messa domenicale.

a diventare, perché il processo della loro “rigenerazione” non sarebbe stato immediato né lineare –, semplicemente, *nobili*.

Formulando, in un suo saggio del 1975²³, la proposta di introdurre nel linguaggio storiografico quella distinzione tra patriziato e nobiltà che è poi rapidamente divenuta d'uso comune, Marino Berengo notava come nella terminologia politica dei contemporanei l'esigenza di caratterizzare appropriatamente due realtà politiche e sociali almeno in origine tanto diverse fosse del tutto assente: anche e soprattutto nella Repubblica veneta, dove pure la frattura tra Dominante e città suddite aveva mantenuto reciprocamente viva l'orgogliosa distinzione tra la classe dirigente veneziana, fiera delle sue origini mercantili, e quella delle grandi città suddite, consapevole della propria antica nobiltà. Ancora a fine '700, a nessuno sfuggiva la differenza che correva tra la nobiltà di un Contarini, un Grimani, un Tiepolo, e quella di un Canossa, un Brandolini, un Frangipane; e nondimeno, al pari di questi ultimi, anche i primi erano detti e si dicevano nobili, o nobiluomini: mai, o molto raramente, patrizi. Appare perciò estremamente significativo riscontrare come invece, dopo la caduta della Repubblica, il termine “patrizio” si imponga immediatamente, e in pratica senza eccezioni, come il solo modo per definire un membro dell'aristocrazia veneziana: a ben vedere, a partire dallo stesso decreto con cui il Maggior Consiglio stabiliva – per la salvaguardia tra l'altro del «ceto patrizio» – di rimettere al nuovo governo «rappresentativo» i propri poteri²⁴. E da allora si dichiararono immancabilmente patrizi, patrizi veneziani, patrizi veneti, ex patrizi, quanti inoltravano una supplica per ottenere pensioni, impieghi, privilegi; quanti davano alle stampe un loro scritto, sia che lo firmassero e che preferissero mantenere, dietro tale titolo, l'anonimato; quanti si presentavano a testimoniare in un procedimento giudiziario, nel declinare le proprie generalità; e come patrizi venivano qualificati, nelle carte e negli atti pubblici allo stesso modo che nella corrispondenza privata²⁵.

²³ M. BERENGO, *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*, in *Rivista storica italiana*, LXXXVII, 1975, p. 494-5.

²⁴ Una copia del manifesto affisso pubblicamente col testo del decreto 12 maggio 1797 in Biblioteca Querini Stampalia, *ms.* 872, fasc. 2, n. 18.

²⁵ Naturalmente, non è possibile documentare qui estensivamente l'imporre di una pratica tanto diffusa. Mi limiterò a ricordare, per le suppliche, quelle numerosissime presentate alla Municipalità, in A.S.V., *Democrazia*, buste 136, 137, e, in periodo napoleonico,

La curva della fortuna del termine conosce insomma un andamento speculare rispetto a quella del ceto che esso definisce. E dopo tutto è anche comprensibile che per designare l'aristocrazia veneziana, una volta che questa aveva cessato di costituire la nobiltà per antonomasia dello Stato, si ricorresse ad un termine che ne specificava più appropriatamente la peculiarità; se si vuole, era persino più corretto, quando si attribuisse a *patrizio* l'indicazione di uno status sociale, e a *nobile* quella di un titolo araldico che necessitava ancora di una definizione. Era, in ogni caso, una modesta vittoria, un innocuo scrupolo nominalistico. Ma mantenere e rendere esplicita questa distinzione poteva caricarsi anche di significati e di risonanze meno banali e scontate. Ed esemplari erano, nella loro radicalizzazione, quelle espresse dal *sedimente* patrizio Ugo Foscolo, giunto al termine della parabola che lo aveva portato dalle invettive giacobine contro la tirannide oligarchica del '97 ad un progressivo recupero «dell'eredità politica e civile del patriziato urbano»²⁶. «Quantunque da più e più anni la mia famiglia non abbia di nobile e di patrizio che il nudo nome – aveva scritto a Giambattista Giovio nel 1808 –, io stimo i patrizi e disprezzo i nobili. Ed è per me vero patrizio d'una città chi ha terre da far fruttare, sepolcri domestici da venerare, lari da difendere, ed antenati da imitare i quali, per lungo ordine di anni abbiano arricchita la loro patria con l'industria, o celebrata con le virtù e con l'ingegno, o protetta col sangue. Ma i titoli, i feudi e gli stemmi che ogni principe può dare e può torre e che ogni soldato straniero, o mercatante fortunato, o letterato cortigiano può assumere ne' paesi conquistati o usurpati, e che può tramandare a' suoi nipoti, sono a' miei sguardi ricami sopra sucida tela»²⁷.

Foscolo sarebbe poi tornato ripetutamente, negli anni seguenti, su questa contrapposizione, sino ad individuare concretamente l'esempio più luminoso delle virtù civiche dei patriziati repubblicani nell'espe-

alla prefettura, in *Prefettura dell'Adriatico*, buste 155 (per impieghi) e 616 (per pensioni); per le testimonianze processuali si vedano quelle rese davanti alla *Commissione alle cause matrimoniali*, buste 1-6, negli anni della prima dominazione austriaca; quanto alla corrispondenza privata, si veda per esempio quanto scriveva Girolamo Querini al fratello Alvisse, sul comitato che avrebbe gestito il trapasso dei poteri al nuovo regime austriaco: «In luogo della Municipalità furono stabiliti cinque che abbiano da trattare con il general francese ed anche con il ministro austriaco, cioè Zustinian, Dolfin, Mocenigo, Gallino ed altro, che non mi ricordo, ma non patrizio». Biblioteca Querini Stampalia, *Mss.* 872, fasc. II, n. 30, Venezia, 11 novembre 1797.

²⁶ M. BERENGO, *Foscolo e il mito del patriziato*, in *Lezioni sul Foscolo*, Firenze, 1981, p. 17 dell'estratto.

²⁷ Cit. *ibid.*, p. 14-5.

rienza storica dell'aristocrazia veneziana. Nella sua riproposta del mito di un carattere originariamente democratico della costituzione marciana, e della tesi del *naturale* emergere di un ceto patrizio tra le famiglie che maggiormente si erano distinte nei traffici, negli uffici, nella difesa della patria²⁸, ritroviamo quasi letteralmente, e certo con gli stessi toni e accenti, le argomentazioni svolte quasi un trentennio prima dall'anonimo barnabotto, quand'era sceso in campo per difendere le ragioni della *sua* nobiltà – «l'unica nobiltà vera in ogni nazione», avrebbe detto Foscolo²⁹ – benché allora formulate non contro la vacuità e vanità della nobiltà cortigiana, bensì contro lo strapotere della ricchezza spogliata di ogni paravento sociale: ma in fin dei conti i destinatari delle due polemiche erano in gran parte gli stessi. Nel 1826, infatti, quando Foscolo si accingeva a rinverdire il mito mai spento della perfezione costituzionale veneziana, la divaricazione semantica tra patriziato e nobiltà, che egli aveva così fortemente caricato di valori politici e di tensione morale, era ormai prossima a richiudersi definitivamente. Qualche decennio dopo, un altro “suddito” del dominio “da mar”, Niccolò Tommaseo, non avrebbe sentito, nel termine *patrizio*, nient'altro che un sinonimo di nobile, e si sarebbe contentato, per darne una definizione, di ripetere la lezione della Crusca, dove non era dato di rintracciare eco alcuna della diversa valenza storica – se non etico-politica – delle due parole. E in realtà egli non faceva in tal modo che rispecchiare la situazione che si era imposta da tempo nel linguaggio comune. Quest'operazione di riallineamento, a tutto svantaggio della peculiarità della condizione patrizia, non era però avvenuta in seguito ad una casuale evoluzione – che del resto non è mai dato di riscontrare –, ma costituiva l'esito di un'operazione politica coscientemente e fermamente perseguita.

Nel gennaio del 1818 il marchese Paulucci, che già conosciamo, aveva fatto circolare tra i colleghi della Commissione araldica il testo di una proposizione d'ufficio, volta a richiedere alle delegazioni provinciali per i nobili di terraferma, e alla direzione generale di polizia per i patrizi veneziani, informazioni sullo stato economico e sul contegno morale e civile di coloro che avevano presentato domanda di conferma della nobiltà. La proposta era stata naturalmente approvata, suscitando

²⁸ Sulla *History of the Democratical Consitution of Venice*, comparsa nella versione inglese fattane da Sarah Austin e composta sul finire del 1826, cfr. *ibid.*, p. 17.

²⁹ *Ibid.*

però un piccolo significativo incidente. Il consigliere fiscale Giuseppe Draghi, cui era stata sottoposta per prima, aveva infatti chiesto con una nota in margine «la sostituzione della parola nobili veneti a quella di patrizi»; subito dopo di lui, però, il consigliere ed ex direttore generale della polizia napoleonica, Antonio Mulazzani, si era opposto alla «sostituzione proposta dal consigliere fiscale, la quale non può aver luogo che dopo la sovrana conferma della nobiltà ex patrizia», e sulla sua posizione si erano allineati anche i consiglieri Daniele Renier, ex podestà di Venezia, e Leopold Blumenfeld³⁰.

Un simile puntiglio sull'uso dell'uno o dell'altro termine risulterebbe scarsamente comprensibile se non vi si celasse una più corposa questione di sostanza. Era infatti chiaro a tutti – e stupisce non lo fosse anche a Draghi – che la conferma della nobiltà, che l'Imperatore aveva benignamente concesso a tutte le province venete con la patente sovrana 7 novembre 1815, comportava per l'aristocrazia veneziana, assai più che per gli altri nobili, un cambiamento profondo della natura della propria condizione, e che la complessa operazione cui la Commissione era chiamata a sovrintendere non si limitava ad accordare un burocratico riconoscimento degli antichi privilegi, ma ne costituiva una radicale ridefinizione. I *patrizi* che l'Imperatore – individualmente, caso per caso – “confermava” *nobili* potevano trovare ora formalmente sancite le ragioni d'essere della loro distinzione, ma era ormai nell'araldica, in quei «titoli che [...] ogni principe può dare e può torre» a qualunque sorta di persone, che dovevano cercarne il fondamento. È vero che infine tornavano a dirsi, proprio come un tempo, nobili, o nobili veneti, ma la ripresa degli antichi titoli si applicava ad una condizione del tutto nuova e diversa, di cui erano ben consci: uomini che si facevano chiamare Daniele conte di Renier, Andrea conte di Giovanelli, Giovanni di Bragadin, Giovan Maria de Contarini, o che si firmavano, come il vicepresidente della corte d'appello di Venezia, Girolamo barone de Trevisan³¹, con questo goffo, per quanto legittimo, camuffamento dei loro cognomi denunciavano ormai di essere portatori di valori e di un'ideologia nobiliare sino a pochi anni prima del tutto impensabili.

³⁰ A.V.S., *Commissione araldica*, busta 11, prot. 3992/362, proposizione d'ufficio 17 gennaio 1818.

³¹ *Almanacco imperiale e reale per l'anno MDCCCXVII*, Milano, s. d., p. 518-34 *passim*. La nota d'ufficio autografa del Trevisan in A.S.V., *Commissione araldica*, busta 1, prot. 2300/78.

Il problema della conferma della nobiltà aveva tuttavia anche dimensioni più complesse, implicazioni politiche più rilevanti e immediate, che non fossero quelle di un semplice adeguamento di mentalità e di costumi.

Quando, sul finire del 1814, il governo veneziano venne richiesto dalla Commissione aulica di organizzazione centrale di un parere informativo sulla condizione nobiliare nelle province venete e sulla possibilità di estendere ad esse i decreti già emanati per la Lombardia, fu ancora sulle consuete questioni di terminologia, imposte dalla peculiarità dell'aristocrazia veneziana, che finì per trovarsi invischiato; ma i nodi che gli si proposero allora furono in gran parte diversi da quelli richiamati sin qui. L'incarico di riferire al governo venne affidato ad Antonio Mulazzani, l'uomo che più di ogni altro poteva vantare, secondo le sue stesse parole, una profonda conoscenza «di questo paese e dell'indole dei veneti patrizi», avendone come capo della polizia «dovuto spiare tutte le vie del cuore in mezzo agli avvenimenti li più vari e li più singolari»³². Ed in effetti nella sua prima relazione, datata 29 dicembre 1814³³, egli si dimostrava molto sensibile alle ragioni dell'aristocrazia veneziana, ne riconosceva con parole vibranti l'eccellenza, che la collocava al di sopra di «ogni altra nobiltà» e alla pari di «molte case sovrane d'Europa», e insisteva pertanto sull'opportunità di assegnarle una posizione di distinzione rispetto al resto della nobiltà veneta e di conferire ai suoi membri quei titoli – di conte, di barone, di principe – che li ponessero in condizioni pienamente paritarie coi ceti nobiliari delle province ereditarie. Quanto all'appellativo da riservare ai patrizi, non esitava ad accogliere quello che ne costituiva notoriamente il massimo desiderio, di veder cioè attribuita esclusivamente a loro la qualifica di «nobili veneti», dove l'aggettivo intendeva rimarcare la dimensione statale, e non meramente municipale, del loro privilegio: infatti, sottolineava Mulazzani, la «vera nobiltà veneta non fu mai riconosciuta, in queste provincie e fuori, che negli ascritti al Libro d'oro». Non c'era comunque da preoccuparsi di risvegliare in tal modo «la memoria impolitica d'un corpo già sovrano». Lo stato di prostrazione e di smarrimento in cui si trovavano i patrizi escludeva del tutto una simile possibilità; il tempo della sovranità repubblicana sembrava ormai relegato,

³² *Ibid.*, busta 22, ff. n.n.. Sul Mulazzani cfr. MERIGGI, *op. cit.*, ad indicem, e M. BERENGO, *Le origini del Lombardo Veneto*, in *Rivista storica italiana*, LXXXIII, 1971, p. 538.

³³ A.S.V., *Commissione araldica*, busta 22, minuta della relazione 29 dicembre 1814.

anche per coloro che ne avevano personalmente goduto, in un passato irrecuperabile e lontano: come aveva scritto il prefetto dell'Adriatico Francesco Galvagna in un suo parere in proposito, il titolo di nobile veneto, «malgrado l'ombra di sovranità che sembra includere [. . .], in fondo non farebbe maggior effetto di quello degli altri titoli araldici che più o meno nell'antica loro origine avevano annesso e giurisdizione ed impero»³⁴. Quanto al resto della nobiltà veneta, il relatore si limitava a proporre la conferma dei titoli concessi dalla «podestà sovrana» d'un principe regnante – ivi compresa naturalmente la Repubblica –, ma non riteneva di includere in questo numero coloro che erano «conosciuti sotto il nome di patrizi [significativamente nella minuta era scritto “nobili”, ma era poi stato cancellato] ascritti al ceto nobile municipale della propria città o provincia»; per costoro non pareva applicabile il decreto imperiale emanato per la Lombardia, e andava predisposto dunque un apposito provvedimento che si occupasse di «quest'oggetto secondario». La discussione che aveva poi fatto seguito alla relazione Mulazzani ne aveva sostanzialmente confermato l'impostazione: nei pareri dei consiglieri Torresani, de Susanni, de Mayer, Battisti, erano state sollevate critiche ed eccezioni relativamente alle modalità di conferimento dei titoli di conte, barone ecc., ma per il resto totale era stata l'indifferenza verso la nobiltà di terraferma, e unanime l'accordo sul riconoscimento dell'appellativo di nobile veneto ai soli patrizi veneziani; c'era stata in proposito anche una curiosa indagine per stabilire se

³⁴ *Ibid.*, Rapporto del prefetto al Presidio di governo, 22 dicembre 1814. Di analogo contenuto dovevano essere i due piani per la regolazione della nobiltà nelle province venete presentati all'Imperatore agli inizi del 1805 e poi per ovvi motivi rimasti senza seguito, come si può dedurre dal tenore dei quesiti rivolti in merito dal conte Ferdinando di Bissingen al consigliere di governo de Strada. Particolare attenzione fu rivolta allora anche ai riflessi che il nuovo sistema avrebbe avuto sui diritti patrimoniali, relativi in primo luogo ai vincoli fedecommissari che condizionavano l'eredità all'appartenenza del beneficiario al Maggior Consiglio. Secondo il procuratore camerale de Simon Sternfeld motivi di opportunità politica imponevano di eliminare del tutto «le traccie dell'estinta aristocrazia», mentre «qualunque sostituzione che si volesse fare al testamentario requisito della capacità al Maggior Consiglio darebbe occasione a degli inopportuni confronti per cui eterna diverrebbe negli ex patrizi la memoria di questa sovrana rappresentanza ed eterna quindi la dispiacenza di averla perduta». Egli proponeva pertanto di stabilire un sistema di equipollenza tra i requisiti richiesti dal testamento relativamente alla condizione materna coi diversi gradi – nobiltà semplice, equestre, comitale – della nobiltà austriaca. La lettera di Bissingen dell'11 marzo e la relazione del de Simon Sternfeld del 20 marzo sono *ibid.*

l'apposizione al nome delle lettere N. V., che era stata talvolta adottata durante la prima dominazione austriaca, stesse ad indicare Nobil Uomo o, per l'appunto, Nobile Veneto³⁵.

La risposta che però veniva inoltrata il 26 febbraio seguente alla Commissione di organizzazione sosteneva posizioni a prima vista diametralmente opposte a quelle ora enunciate³⁶.

La minuta del rapporto, le cui continue e ripetute riscritture e correzioni testimoniano una stesura quanto mai tormentata, era firmata questa volta da Giacomo Capitanio, ma portava in calce anche il visto di Mulazzani. E anche qui si partiva dal presupposto che «l'articolo della nobiltà veneziana» esigesse «distinte considerazioni, apposite e speciale determinazione», e si insisteva ancora sulla necessità di accordarle un particolare distinzione; veniva esclusa però recisamente la possibilità di utilizzare a questo scopo la qualifica di nobile veneto, come pure ogni altro predicato che «in qualunque modo si sia richiami ed eternizzi l'idea dell'antica loro sovranità in questo Stato». Ma non perché fossero da temere sussulti autonomistici da parte degli ex patrizi: restava infatti ferma la convinzione che «nella presente situazione delle cose politiche, nel deperimento di fortune in cui sono per la maggior parte decaduti, e massime per l'avvilimento dell'anima loro», essi non potessero «abusare» di una simile concessione. Era invece «il grande scopo di formare di tutte le provincie e nazioni suddite di Sua Maestà una sola famiglia» a imporre di «far dimenticare le memorie delle loro antiche dipendenze». Lo sguardo si spostava dunque ora, per la prima volta, sulla terraferma: non il ricordo del passato regime, ormai sbiadito al pari delle vestigia del feudalesimo medievale, destava le preoccupazioni del governo, ma l'insofferenza delle altre province, questa sì sempre viva e bruciante, per il predominio veneziano e per tutto quanto, fosse anche il semplice aggettivo «veneto», ne rappresentasse in qualche modo una testimonianza e riconferma. Perciò si proponeva ora di attribuire ai veneziani il titolo di «nobile o patrizio veneziano», allo stesso modo in cui i nobili di terraferma avrebbero potuto chiamarsi «nobile o patrizio della propria città». Quella differenziazione tra le due nobiltà che si riteneva peraltro irrinunciabile sarebbe stata garantita invece su di un piano strettamente araldico, mediante l'istituzione di due «Stati o Classi [. . .] cioè Stato dei Signori e Stato dei Gentiluomini»,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, minuta della relazione 26 febbraio 1815.

al primo dei quali sarebbero stati ascritti i veneziani, lasciando il secondo a tutti gli altri: una sistemazione che si ispirava esplicitamente agli *Herren- e Ritterstände* istituiti in Galizia nel 1796 e 1798, e che avrebbe avuto secondo il governo lo stesso pregio di abolire ogni ricordo delle antiche denominazioni e del passato sistema, facilitando insieme la concordia interna e l'integrazione delle province venete al resto del corpo della Monarchia.

Senza conoscere positivamente le componenti del dibattito in cui venne maturata, risulta difficile comprendere appieno il significato di questa proposta, così come le ragioni di un così netto rovesciamento delle primitive formulazioni, che pure avevano raccolto il consenso unanime dei consiglieri investiti in prima istanza della questione. Certo che fondare esplicitamente una richiesta *forte* di costituzione cetuale – perché di questo poi si trattava, sia pure presentata in un'ottica preminentemente onorifica e araldica – su di una motivazione tutto sommato piuttosto inconsistente come un imbarazzo di aggettivazione, o la persistenza di beghe municipali dure a morire, non può non lasciare perplessi. Tuttavia quella che, considerata in se stessa, può apparire una bizzarria gratuita, assume un diverso significato e spessore se proiettata sullo sfondo ben più corposo delle discussioni in corso proprio alla Commissione di organizzazione sul futuro assetto del Regno Lombardo-Veneto e sul ruolo e la funzione che soprattutto ai ceti privilegiati sarebbero stati assegnati. In effetti, nel momento in cui Mulazzani aveva steso il suo primo rapporto, la prima relazione presentata da Kübeck alla Commissione l'8 dicembre 1814 sembrava aver chiuso definitivamente – col suo insistito e implacabile richiamo alle ragioni dell'*organizzazione* – ogni prospettiva di rappresentanza *costituzionale* dei vecchi ceti oligarchici. Ma era poi stato lo stesso presidente Prokop Lazansky, nel suo *Vortrag* del 3 gennaio seguente, a riaprire autorevolmente e inaspettatamente uno spiraglio su questo nodo decisivo, sostenendo l'esistenza di una sostanziale analogia tra *Provinzial-Verfassung* (costituzione provinciale) italiana, *Staatsverwaltung* (amministrazione statale) ungherese, e *ständische Verfassung* (costituzione cetuale) austro-boema, arrivando su questa premessa a concludere decisamente in favore dell'«istituzione di una costituzione cetuale o provinciale (in Italia)»³⁷. Ora risulta difficile sottrarsi all'impressione che nella seconda e definitiva relazione presentata al governo il 26 febbraio si riecheggiasse voluta-

³⁷ MERIGGI, *op. cit.*, p. 35-53.

mente ed abilmente l'andamento del dibattito viennese: mentre infatti il cambiamento sulla questione nobile veneto/veneziano e l'insistenza sull'opportunità di cancellare ogni riferimento al passato sembra un'aperta concessione alle obiezioni e ai timori – che pure a Venezia si ritenevano insussistenti – espressi da Kübeck sui pericoli di una non ancor sopita propensione autonomistica veneta³⁸, la proposta di istituire i due *Stände* nobiliari, il richiamo al precedente galiziano, la sottolineatura dell'integrazione costituzionale col resto della monarchia che si sarebbe così ottenuta, manifestamente si muovono da un parziale e, si direbbe, interessato fraintendimento delle argomentazioni e soprattutto delle intenzioni di Lazansky. Come ha dimostrato Marco Meriggi nella sua lucida ricostruzione del dibattito alla Commissione, questi mirava infatti con la sua equiparazione non ad un recupero delle ragioni e degli interessi cetuali dei patriziati urbani lombardo-veneti, bensì esattamente all'opposto, «all'annullamento dei caratteri particolari di specificità aristocratica espressi dalla tradizione italiana»³⁹, proprio in quanto il riconoscimento che egli ne dava riguardava la somma delle nobiltà individuali e non i corpi patrizi in quanto tali: era poi questo, in primo luogo, il significato politico del passaggio dal patriziato alla nobiltà. Ma la proposta del governo, pur prendendo le mosse da analoghe premesse, finiva poi per vanificarne almeno in parte gli intenti, in quanto la coincidenza tra primo Stato della nobiltà e patriziato veneziano restituiva inevitabilmente a quest'ultimo – nell'ambito appunto di una costituzione cetuale – quella dimensione regionale che era la sua propria e che non si voleva riconoscergli sul piano, infine irrilevante, degli attributi nobiliari: ne faceva insomma ancora, come *corpo*, l'interlocutore locale privilegiato della Monarchia.

In definitiva, se è corretta questa chiave di lettura, la proposta del governo sembrerebbe configurarsi come un tentativo di inserirsi obliquamente nella più ampia e complessa partita in corso allora a Vienna, e più precisamente come un modo per far pervenire in Commissione una voce in difesa delle prerogative e del ruolo non già della nobiltà veneta in generale, ma specificamente del patriziato veneziano, che fosse più convinta e autorevole di quella che si poteva sperare da un uomo come il conte Alfonso Porcia, che a Vienna rappresentava il *pubblico* veneto, ma che agli interessi ed alle aspirazioni del patriziato stesso

³⁸ *Ibid.*, p. 37.

³⁹ *Ibid.*, p. 51.

restava profondamente estraneo. Naturalmente, resta poi da vedere attraverso quali canali e quali sostegni una posizione così marcatamente favorevole all'aristocrazia veneziana potesse essere fatta propria dal governo: per il momento, possiamo solo fare l'ipotesi che un ruolo decisivo in questa vicenda sia stato svolto, forse proprio facendosi forte della sua maggiore conoscenza della situazione locale rispetto agli altri colleghi, da Antonio Mulazzani, la cui parzialità filo-patrizia appare qui tanto evidente quanto, considerati i suoi trascorsi, francamente sorprendente.

Ma infine ciò che più importa sottolineare è come un simile tentativo di rivendicare al ceto patrizio una posizione privilegiata nella struttura politico-sociale del nuovo regno, o almeno di porne le premesse costituzionali, si presenti strettamente e, direi, funzionalmente legata ad una riproposizione della vecchia ma ancora insanabile frattura con le nobiltà di terraferma. Strade differenti, in nome di un comune interesse di ceto o nazionale che fosse, non apparivano neppure concepibili. Una significativa conferma in negativo di questa connessione tra primato veneziano e autonomia regionale ci viene da un rapporto segreto sulle condizioni dello spirito pubblico datato 29 gennaio 1816⁴⁰, dopo cioè che il nodo costituzionale e quello cetuale ad esso collegato erano stati sciolti nel peggiore dei modi possibili per le oligarchie locali e per il patriziato veneziano in primo luogo: nell'insoddisfazione generale per il sostanziale azzeramento della personalità politica del Lombardo-Veneto – «un'ombra di Regno, anzi una provincia austriaca, che si vuole governare senza alcuna distinzione, senza discernere ciò ch'egli può convenire o no, come una delle infime regioni della Monarchia» – l'anonimo estensore innescava infatti il più particolare ed acre malcontento della «nobiltà veneta», che si era vista completamente parificata a quella di terraferma, e che avrebbe piuttosto preferito, «se il governo non voleva dare ad essa nessuna distinzione», essere lasciata almeno nel suo stato indefinito, come durante la prima dominazione, «senza occuparsi punto né poco di lei». Decisamente, non vi fu nella storia consiglio politico più tenacemente disatteso di quello formulato da Scipione Maffei. C'è anzi da chiedersi se la completa latitanza veneta nel dibattito politico viennese degli inizi della Restaurazione, se l'assenza di qualsiasi capacità propositiva che Meriggi ha più volte sottolineato, contrapponendola alla vivacità ed alla combattività del *pubblico lom-*

⁴⁰ A.S.V., *Presidio di governo*, 1815-19, IX, 1/1.

bardo, non fosse dovuta anche e soprattutto a questo presentarsi ostinatamente in ordine sparso di fronte alla controparte imperiale, incapaci di superare le interne divisioni, preoccupati solo gli uni di mantenere la propria preminenza, gli altri di esserne finalmente liberati.

Per quanto abilmente formulato, il piano del governo era privo del peso politico necessario per assumere una reale capacità propositiva. Del resto, non era pensabile che un parere locale potesse incidere su di un orientamento ormai nettamente maggioritario, decisamente ostile a qualsiasi ipotesi di costituzione cetuale per il Lombardo-Veneto. A Vienna solo la *Staatskanzlei* si schierò sulle posizioni veneziane, riprendendone letteralmente la proposta dei due Stati nobiliari e le relative motivazioni; la *Hofkanzlei* negò invece recisamente che vi fossero simili progetti costituzionali. Ma la critica più radicale venne naturalmente da Kübeck, che non solo respinse come insussistente e fantasioso il paragone con la Galizia, ma giunse a dichiarare la distinzione tra aristocrazia veneziana e nobiltà di terraferma del tutto priva di ragioni d'essere, perché fondata esclusivamente su di un diritto statale non più in vigore dopo la caduta della Repubblica, e comunque contrario al principio della parità di tutti i nobili di fronte al Sovrano⁴¹. E fu proprio questa impostazione ad essere fatta propria da Francesco I. Nella patente 7 novembre 1815, emanata in conclusione di tutto questo lavoro preparatorio, il problema veniva toccato nel solo articolo 6, e lapidariamente risolto in questo modo: «Rapporto alla nobiltà che sotto il governo della Repubblica di Venezia esisteva negli stati di sua attinenza, vuole Sua Maestà che non si faccia alcuna differenza tra la nobiltà patrizia e quella delle città di terraferma»⁴².

La salomonica semplicità di questa decisione doveva tuttavia subito rivelarsi del tutto inadeguata a dipanare l'agrovigliata matassa della condizione nobiliare nelle province venete. Quando, nel febbraio del 1821, il presidio di governo chiese al marchese Paulucci un resoconto

⁴¹ A. CORNARO, *Die österreichischen Adelsbestätigungen in Venetien*, in *Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs*, XXXI (1978), p. 166-7. In questo saggio, costruito tutto su fonti viennesi, Cornaro fornisce un resoconto molto utile e preciso, ma spesso anche alquanto esteriore, della questione della conferma della nobiltà nel Veneto e dell'attività della Commissione araldica. In particolare, mi sembra che egli fraintenda il senso delle proposte del presidio di governo, non scorgendovi altro che il timore di un riaffiorare di nostalgie per il passato regime.

⁴² *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle provincie venete*, vol. II, parte II, Venezia, s. d. [1816], p. 209-10.

sull'operato della Commissione Araldica, il cui lavoro stava ormai volgendo al termine, il relatore non seppe resistere alla tentazione di un lungo sfogo sulle molteplici difficoltà che si era trovato ad affrontare coi suoi colleghi, individuandone ripetutamente ed esplicitamente la causa, con una schiettezza che non è dato di trovare spesso nei documenti dell'amministrazione austriaca, proprio nell'insipienza di quell'articolo della patente sovrana, che non aveva tenuto nel minimo conto l'enorme complessità della realtà cui intendeva applicarsi, e che era ben lungi dall'esaurirsi nel problema dell'equiparazione o meno tra aristocrazia veneziana e nobiltà di terraferma⁴³. Naturalmente, il vero responsabile di una formulazione tanto infelice non era l'Imperatore, che «non poteva nell'emanazione di Sua suprema volontà che attenersi a quanto gli era stato riferito in proposito», bensì appunto chi lo aveva così mal informato e consigliato. E per Paulucci non v'era alcun dubbio sul fatto che fosse stato il parere governativo che abbiamo appena preso in esame ad esser «servito di unica base alla legge» del 1815. Giunto solo in un secondo momento ad occuparsi della questione, quando cioè venne istituita la Commissione araldica, egli sembrerebbe dunque ignorare che in realtà le proposte veneziane non avevano trovato alcun ascolto a Vienna, anche se coglieva certamente nel giusto rilevando che il quadro che queste avevano esposto, esclusivamente concentrato sul binomio patriziato veneziano e nobiltà municipale di terraferma, era del tutto inadeguato a dare un «concretato prospetto» della situazione nobiliare veneta. Ma appunto la proposta del governo aveva un'impostazione preminentemente politica, che lasciava in un secondo piano e ad una fase successiva la definizione delle diverse gerarchie e gradazioni nobiliari che ne sarebbero state interessate: la cosa non sfuggiva al Paulucci, anche se egli sembrava darne una lettura diversa da quella qui proposta, quando deplorava che il governo non si fosse rivolto sin dal principio a «quei membri che si avessero creduti idonei a formare parte della Commissione araldica», anziché affidarsi «a chi non poteva conoscere le antiche istituzioni araldiche, e per la natura delle rispettive cognizioni, e per la circostanza di non esser conoscitori delle antiche leggi, e pei principi (dobbiamo dirlo francamente) ne' quali politicamente erano stati elevati»: dove sembra trasparente il riferimento all'ex funzionario napoleonico Antonio Mulazzani, egli pure peraltro chiamato poi a far parte della Commissione.

⁴³ Relazione 1821, cit.

In esplicita polemica con l'approssimazione del resoconto governativo, Paulucci tracciava invece un minuzioso quadro delle «varie classi e gradi di nobiltà che, sembra, dovevano esser presi in riflesso», quasi a prendersi una tardiva soddisfazione per le «nuove e più dilatate disposizioni» che la Commissione si era trovata costretta «in vari incontri d'invocare», ed a sottolineare ancora «a quali omissioni» aveva «dovuto andar incontro» nel corso del suo lavoro. Nuove disposizioni, anzitutto, perché la qualifica nobiliare dei consigli municipali era tutt'altro che inequivocabilmente definita e positivamente accertata. Sfogliando le migliaia di domande pervenute nei primi mesi di vita della Commissione, Paulucci aveva calcolato che almeno i tre quinti provenissero da membri di «rappresentanze municipali»⁴⁴. La terra veneta era terra per eccellenza di consigli nobili, rigogliosamente fioriti anche dove meno sembravano sussisterne i presupposti economici e sociali, e al modenese e cavaliere gerosolimitano Paulucci riusciva difficile considerare senza disappunto il fatto che «Serravalle, Oderzo, Feltre, [fossero] calcolate nell'araldica come città la nobiltà delle quali era sì valutata, ch'era ammessa a far le prove che richiedevansi in que' che vogliono vestir l'abito di giustizia del sacro e militar Ordine Gerosolimitano». Se in alcuni casi le vicende storiche «specialmente de' bassi secoli» potevano anche renderne ragione, in moltissimi altri il fondamento dei privilegi rivendicati «da comuni dell'infimo rango, che non giamai figurarono nella storia», restava però alquanto dubbio e oscuro⁴⁵. La Repubblica, scriveva Paulucci nella relazione, «non calcolando che il solo patriziato, e non accordando ai nobili provinciali alcuna manumissione nelle supreme magistrature sì interne che esterne, vedeva indifferentemente aumentarsi i corpi così detti nobili, e di più calcolava indistintamente come tali tanto i consigli di Verona Vicenza Padova etc., i di cui membri erano ammessi agli ordini equestri esiggenti prove di purità di sangue, come quelli di Concordia, Porto Buffolè, Porto Gruaro etc., i quali in sostanza erano conformati da que' che nel circondario territoriale avevano possessi fondiari». Ma un simile «abbandono» nel nuovo regime politico non era più concepibile, né si poteva accordare una conferma indiscriminata, che avrebbe portato alla costituzione di «uno stuolo

⁴⁴ A.S.V., *Commissione araldica*, busta 2, fasc. 9/85 – 10/838, relazione dell'11 agosto 1816 (citata qui di seguito come *Relazione 1816*).

⁴⁵ *Ibid.*

riflessibile di nobili [. . .], superiore in data proporzione al rimanente della popolazione»⁴⁶.

D'altra parte, se non tutti i membri dei consigli municipali erano realmente nobili, neppure tutti i privilegi nobiliari provenivano esclusivamente dall'appartenenza ad un consiglio. L'elenco delle categorie omesse dalla patente, e che invece a vario titolo erano considerate nobili sotto la Repubblica, è molto lungo: c'erano gli insigniti di titoli araldici veneti, da parte del Senato e dei Provveditori sopra feudi, e quelli che godevano di diplomi esteri, distribuiti secondo un'infinita e molto diseguale varietà di concedenti, che andava dagli imperatori, ai sovrani francesi, spagnoli, di Sardegna, ai re polacchi, ai duchi di Modena, a famiglie principesche romane, a cardinali e persino a semplici prelati; c'erano i membri della cancelleria ducale, che per «consuetudine» avevano «tutte le prerogative e gli onori propri ai nobili», e coloro che godevano della *cittadinanza originaria veneta*, che pure «riputavasi dotata [. . .] del rango di nobiltà» e dava diritto all'iscrizione ai consigli nobili di terraferma; c'erano i nobili dei consigli della Dalmazia e dell'Albania, anch'essi fortemente sospetti quanto a legittimità, quelli delle isole Ionie, i nobili di Candia; c'erano infine – e quest'esclusione era senz'altro la più clamorosa – i castellani e i nobili parlamentari friulani, per tradizione secolare assai più devoti alla casa d'Austria che ai dogi veneziani.

In questa situazione, un'applicazione letterale della patente sovrana avrebbe portato con ogni evidenza ad inclusioni e ad esclusioni altrettanto inique ed assurde. L'insistenza ed il puntiglio con cui Paulucci sottolineava la molteplicità di componenti e la grande divaricazione di condizioni e gerarchie all'interno della nebulosa nobiliare veneta non erano tuttavia solo l'espressione di un risentimento troppo a lungo covato; ciò che il relatore in primo luogo si proponeva era invece sostenere e difendere la linea di condotta che in tutto il suo operato aveva seguito la Commissione, in latente e talvolta aperta contrapposizione con gli orientamenti dei dicasteri centrali e in particolare della Commissione di organizzazione. Dove infatti, con la legge del 1815 ma anche con interventi e disposizioni successivi, emergeva nettamente da parte viennese l'intenzione di arrivare alla formazione nel Veneto di un ceto nobiliare scarsamente selezionato, del tutto indifferenziato al suo interno, sradicato dalle antiche identità, allo scopo evidente di depri-

⁴⁶ Relazione 1821, cit.

merne la capacità di tenuta e di opposizione, la Commissione araldica aveva invece pervicacemente battuto la strada opposta, cercando in ogni modo di filtrare, di dividere, di differenziare al suo interno. E opposte erano state anche le motivazioni politiche che l'avevano spinta in questa direzione.

Già nell'agosto del 1816, in una lunga relazione ai colleghi sul tema della «necessaria separazione delle varie classi di nobiltà» che avrebbe finito col proporsi come una sorta di manifesto per l'attività futura della Commissione⁴⁷, Paulucci aveva esplicitamente dichiarato: «La nobiltà è purità del sangue, osservata con l'occhio filosofico è una chimera; ma se con le viste e riguardi politici la rigarderemo dovremo valutarla come un'istituzione necessaria al lustro e al decoro della Monarchia, dovremo convenire che il ceto nobile si è il sostegno dei troni. Per questo principio, nel momento che si vuol far rivivere, l'avviliremo noi?»: dove evidentemente questa conseguenza pratica importava assai più che l'apparente spregiudicatezza della premessa. I ceti nobiliari che a Vienna erano insomma visti come possibili riottosi antagonisti, a Venezia apparivano invece un importante veicolo di consenso, un supporto indispensabile del nuovo regime, purché ne ricevessero però un adeguato sostegno e un non equivoco riconoscimento. E nel momento in cui ogni antico privilegio veniva cancellato ed i nuovi richiesti o sperati non venivano concessi, quando insomma lo stato nobiliare veniva di fatto ridotto ad una condizione puramente onorifica, bisognava almeno che questa non fosse mortificata in un'umiliante omologazione generalizzata. «Sarà indifferente per un Colloredo, un Canossa, un Papafava, un Collalto, di vedersi parificato ad un nobile di Venzone, Montagnana, città detta di Porto Buffolè, di Badia ecc.?»⁴⁸. Significativamente, dovendo indicare i due estremi dello stato nobiliare, dalla penna di Paulucci erano usciti i nomi delle maggiori famiglie feudali della terraferma, ma neppur uno delle altrettanto illustri casate patrizie. Tuttavia al relatore non interessava affatto approfondire il vecchio solco tra nobiltà feudale e nobiltà repubblicana, bensì stabilire «una separazione ed una classificazione alla quale hanno diritto famiglie di generosa stirpe» – non importa di quale origine – «le quali altrimenti vedrebbonsi amalgamate a que' che per l'acquisto di poche glebe ottennero un titolo che altrove è una prova di distinta nascita, o a coloro che al momento delle

⁴⁷ Relazione 1816, cit.

⁴⁸ *Ibid.*

convulsioni politiche ottennero per maneggio o protezione senza alcuna esitanza l'iscrizione a que' Corpi e rappresentanze nobili che usando anche di dritti non totalmente legali si scorgevano al momento della loro estinzione»⁴⁹: e qui in particolare – ma il concetto sarà ribadito numerose altre volte – il riferimento era al paradossale fenomeno del gran numero di aggregazioni ai consigli di terraferma, effettuate all'approssimarsi delle truppe francesi nel '97 e poi durante la prima dominazione austriaca.

Nel disporsi a disegnare *ex novo* la mappa del privilegio sociale nelle province venete, senza il conforto o l'impaccio di direttive superiori né di rigorose codificazioni vigenti in passato, la Commissione tornava così a riproporre quel problema della distinzione che il brusco dettato della patente sovrana sembrava aver con un tratto di penna eliminato, ma lo faceva seguendo questa volta direttrici del tutto inedite rispetto alle precedenti discussioni: perché non si trattava più di stabilire se e come riconoscere divisioni *verticali* di ragione municipale, ma di tracciare per linee *orizzontali* una nuova gerarchia di aggregazioni, fondata su criteri araldici come l'antichità del titolo, la purezza del sangue, se necessario la consistenza patrimoniale, che erano finora rimasti del tutto estranei alla tradizione veneta.

In fondo, tutto l'operato della Commissione araldica fu conseguente a questa direttiva fondamentale: la verifica puntigliosa della legittimità dei titoli nobiliari conferiti dai consigli cittadini, che portò all'esclusione di 55 dei 75 comuni che ne avevano chiesto il riconoscimento⁵⁰; l'adozione della divisione tra nobiltà generosa e nobiltà diplomatica (a seconda che il titolo risalisse ad almeno duecento anni addietro), mutuata dalla Lombardia, dove però si fondava sui regolamenti araldici del 1769 e 1771, che non avevano invece qui alcun equivalente⁵¹; le indagini minuziose sulla condotta morale e civile di coloro che chiedevano la conferma della nobiltà⁵², e sulle condizioni economiche

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Cfr. in A.S.V., *Commissione araldica*, busta 9, la proposizione d'ufficio sui consigli nobili di terraferma, nonché i singoli processi istruiti per i consigli che avevano fatto richiesta di riconoscimento delle prerogative nobiliari, ed il bilancio consuntivo nella cit. Relazione 1821.

⁵¹ Relazione 1816, cit..

⁵² A.S.V., *Commissione araldica*, busta 11, prot. 3992/362, proposizione d'ufficio urgente di Paulucci del 17 gennaio 1818. Prendendo lo spunto da una deliberazione sovrana di circa un anno prima, di cui era venuto a conoscenza per via ufficiosa, e che stabiliva

di quanti aspiravano al conferimento di titoli araldici⁵³; la predisposizione degli elenchi di coloro che avevano diritto di accesso agli appartamenti reali e delle dame di compagnia⁵⁴; il progetto di legge araldica, di cui più volte venne chiesta l'approvazione sollecitata, e da cui si sperava la fine degli abusi in materia di titoli, diplomi, livree, pompe funebri, che rischiavano di compromettere l'opera di regolamentazione e formalizzazione della vita nobiliare faticosamente imposta dalla Commissione⁵⁵; e soprattutto il filtro rigoroso che veniva posto in atto nell'esame delle singole domande di conferma.

«che non sia perduta la nobiltà da chi è divenuto povero, purché la povertà non proceda da cause dolose, ed il povero nobile non eserciti arti vili od abiette», il relatore sollecitava la richiesta di informazioni sugli aspiranti alla conferma presso le autorità di polizia: «un passo» a suo parere indispensabile, «poiché tanto qui in Venezia quanto nelle città di Terra Ferma sonovi parecchi antichi nobili i quali, o per mala direzione o per malaugurate vicende, diedonsi a professare arti meccaniche e vili non solo, ma eziandio infami, osservando che se le congregazioni municipali vennero invitate a produrre il registro autentico delle cessate corporazioni, non furono incombenzate a riferire sullo stato economico, sul contegno morale e civile de' loro concittadini».

⁵³ In un rapporto indirizzato al presidio di governo il 30 settembre 1817 e firmato da Daniele Renier e da Paulucci, si lamentava tuttavia che la Delegazione provinciale di Venezia avesse «talmente dilattate e portate a tal rigore» queste indagini, nonostante il meticoloso vaglio posto in atto dalla Commissione araldica, che gran parte di coloro che erano intenzionati a chiedere un titolo vi avevano poi rinunciato, mentre molti avevano persino ritirato le istanze già presentate. Oltre ai certificati censuari, la Delegazione richiedeva infatti prospetti minuziosi di tutte «le attività e passività particolari», mentre molti «giustamente non amano render comune lo stato proprio economico». Ma più che ragioni di discrezione, pesava evidentemente il timore che il forte indebitamento di gran parte del patriziato gli impedisse di concorrere ai gradi araldici più elevati che, secondo la visione di Paulucci, più propriamente gli competevano. A.S.V., *Presidio di governo*, 1815-19, IX, 1/2.

⁵⁴ A.S.V., *Commissione araldica*, busta 38, prot. 8897/1418, proposizione d'ufficio di Paulucci 3 febbraio 1821, e *ibid.*, gli elenchi degli esclusi sulla base delle informazioni pervenute dalla direzione generale di polizia, dai commissariati distrettuali, dalle delegazioni provinciali, nonché la relazione conclusiva di Paulucci del 26 maggio 1823, prot. 10027/2110.

⁵⁵ Cfr. i testi elaborati dal Governo e dalla Commissione araldica di Milano, e le modifiche proposte dalla Commissione veneziana il 3 e 23 aprile 1819, relatore Paulucci, *ibid.*, busta 4, fasc. 83, nonché il disappunto per il ritardo nell'emanazione della legge, espresso nella cit. Relazione 1821. È significativa della posizione di Paulucci la sua convinzione che fosse «un po' troppo ristretto» limitare – come si faceva nei progetti lombardi – la possibilità di presentare domanda per il conferimento della nobiltà solo a coloro che avessero reso «importanti serviggi al Sovrano ed allo Stato». Questa poteva essere «una delle condizioni, ma non l'unica, sola ed esclusiva», perché altrimenti «perduta sarebbe ogni via per tanti che posero le loro cure nel dirigere saggiamente le cose interne, occu-

Ma l'episodio forse più di ogni altro significativo è il tentativo della Commissione araldica di opporsi alle direttive della Commissione di organizzazione sulla questione dei matrimoni celebrati dai patrizi veneziani dopo il 1797, in quanto ne emerge con grande chiarezza la profonda divergenza tra le concezioni di fondo che animavano i due uffici.

Il solo privilegio concesso ai patrizi veneziani dalla legge del 1815 era stato infatti il riconoscimento dell'iscrizione al Libro d'oro come unico requisito necessario per ottenere la conferma della nobiltà. Per i figli di patrizi nati dopo il 1797 e rimasti orfani, era sufficiente dimostrare l'iscrizione del padre. La Commissione araldica diede un'interpretazione restrittiva a questa norma, stabilendo che per i nati da matrimoni celebrati dopo il 1797 la conferma fosse subordinata alla presenza delle condizioni che ne avrebbero permesso, nel regime aristocratico, l'iscrizione al patriziato, vale a dire solo se anche la madre fosse stata di sangue nobile o di condizione onorata e civile; e su questa base si era messa ad istruire «processi» del tutto analoghi a quelli promossi un tempo in casi simili dagli Avogadori di comun. Contro questo irrigidimento intervenne una prima volta la Commissione di organizzazione, ritenendolo contrario allo spirito della legge, e quando da Venezia si propose come compromesso che per coloro che non si fossero trovati negli «estremi necessari» relativi alla condizione materna l'Imperatore concedesse «la conferma della semplice nobiltà esclusa però la qualificazione di *patrizia*», l'ufficio viennese ribadì seccamente e definitivamente che per la conferma era sufficiente la discendenza «per via di legittimo matrimonio», e che «non essendovi differenza alcuna tra le antiche classi di nobiltà, così non occorressero le procedure che si attivarono dalla Commissione araldica»⁵⁶: cosa che quest'ulti-

pazione che nei tempi della Repubblica era più da calcolarsi della carriera degli impieghi», e che opportunamente secondo lui si sarebbero dovuti incoraggiare a chiedere la nobilitazione. Egli consigliava inoltre di istituire delle forme di nobilitazione personale ed anche ereditaria per chi fosse giunto «ad alcuni particolari impieghi» nell'amministrazione statale, per spingere i cittadini più benestanti ad affrontare quei disagi della carriera pubblica che l'esiguità degli stipendi non bastava certo a compensare.

⁵⁶ *Ibid.* (la sottolineatura è nel testo). Una limitazione fu comunque posta successivamente per l'ammissibilità agli appartamenti reali delle donne non nobili sposate a patrizi. Potevano infatti accedervi solo coloro che, in base alle leggi venete, avrebbero avuto diritto alla registrazione nel Libro d'Oro, erano cioè nate e maritate legittimamente, e discendevano da genitori ed avi che non avevano esercitato arte meccanica o vile. Cfr. *ibid.*, busta 4, fasc. 81, relazione di Paulucci al governo del 7 luglio 1824. Per un'analisi più

ma digerì assai male, tanto che Paulucci non rinunciava a lamentarsene col governo nella relazione del 1821, sottolineando la disparità di trattamento che veniva così a crearsi nei confronti di quanti, nati in condizioni simili e perciò esclusi durante la Repubblica dal patriziato, non potevano ora chiedere la conferma della nobiltà.

Ma naturalmente anche in questo rigorismo formale di Paulucci non c'era un fanatico attaccamento alle leggi araldiche, bensì il tentativo di portare anche dentro il patriziato quelle distinzioni e separazioni che gli stavano a cuore, e che gli facevano sottolineare con disappunto come tra le famiglie dell'aristocrazia veneziana ve ne fossero alcune indubbiamente «tra le più distinte d'Europa», ma molte altre, per la qualità dei matrimoni contratti e per numerosi altri motivi, che si situavano «ben sovente al di sotto della nobiltà provinciale»⁵⁷. E non c'è dubbio che se il suo sistema fosse riuscito a prevalere, il patriziato veneziano si sarebbe ben presto depurato di quelle diverse centinaia di membri che mal si iscrivevano nei lineamenti del nuovo ceto nobiliare che si proponeva di edificare: un esito – sia detto per inciso – che certamente non sarebbe spiaciuto neppure a gran parte dei patrizi di migliori fortune, tutt'altro che entusiasti di continuare a condividere un medesimo titolo con una turba di barnabotti immiseriti, coi quali più niente sentivano ormai di avere in comune. Non per niente, quando al primo apparire delle truppe austriache sulla laguna il podestà di Venezia Bartolomeo Gradenigo si affrettò a supplicare l'Imperatore perché il patriziato veneziano dopo tante traversie fosse restituito ai suoi antichi privilegi, egli chiese esplicitamente che della grazia sovrana, in qualunque forma questa dovesse manifestarsi, potessero godere esclusivamente «gl'individui più agiati che lo compongono», coloro cioè «ch'essendo [. . .] i principali possidenti», erano infine anche «i maggiori contribuenti verso l'Erario e lo Stato»⁵⁸.

ampia delle polemiche suscitate dalla regolamentazione degli accessi a corte si veda ancora MERIGGI, *op. cit.*, p. 138-49.

⁵⁷ Relazione 1821, cit.

⁵⁸ La supplica, senza data, venne presentata alla riunione del governo generale civile e militare del 26 agosto 1814. L'originale in A.S.V., *Commissione araldica*, busta 22, ff.n.n.. In un suo parere inviato al governo il 5 settembre 1814, il prefetto dell'Adriatico Galvagna ritenne la supplica coerente con la legislazione nobiliare napoleonica provvisoriamente ancora in vigore, «giacché chiedendo essa che la nobiltà veneta venga ristabilita ne' patrizi forniti di sufficienti fortune, viene implicitamente a chiedere che ognuno de' patrizi che vorrà essere riconosciuto e riguardato per tale abbia a giustificare avanti il governo lo stato di sue fortune, ed a ottenere perciò una patente di ricognizione», esatta-

Le vecchie distinzioni, i vecchi privilegi, avevano insomma perso ogni significato. I tempi e le circostanze erano maturi perché si compisse positivamente quella che, sotto il rituale apparentemente retrogrado e conservatore della conferma della nobiltà, appariva in realtà una complessa e ambiziosa operazione di ingegneria sociale. Rispetto al brutale appiattimento che Vienna avrebbe preferito perseguire, il tentativo di Paulucci di ricostruire su basi completamente rinnovate e largamente estranee alla tradizione veneta un ceto nobiliare omogeneo e coeso, politicamente affidabile in quanto gratificato dalle distinzioni formali ed esteriori di cui l'araldica era dopo tutto generosa dispensatrice, appariva senza dubbio più lungimirante, e soprattutto più aderente ai profondi rivolgimenti che la società veneta aveva conosciuto; e per questo, nonostante sconfitte, arretramenti, compromessi su punti specifici, fu quello che tutto sommato finì col prevalere.

Le vicende patrimoniali degli ultimi vent'anni, che avevano visto dissolversi le fortune di molte famiglie dell'antica nobiltà, soprattutto veneziana; l'emergere contemporaneo di nuove imponenti ricchezze fondiari; una più intensa osmosi tra le élites negli scambi matrimoniali, facilitata anche dal nuovo diritto civile di ispirazione napoleonica e dal prevalere di una più moderna concezione dei diritti e delle libertà individuali; l'impegno comune nei livelli medio-alti dell'amministrazione pubblica; tutto ciò aveva contribuito alla formazione di un nuovo blocco sociale, che potremmo definire nobiliare-terriero, dove la comunanza degli interessi economici e sociali e degli atteggiamenti politici e

mente come avveniva presso il Consiglio del Sigillo dei titoli napoleonico. Stabiliti i livelli di ricchezza ritenuti compatibili con la nobiltà, il governo avrebbe potuto tener in sospenso le domande di coloro che «non giustificassero l'indicato estremo», evitando così di ferire «l'amor proprio di tanti che si dovrebbero altrimenti escludere», con riserva di accoglierle nell'eventualità di un futuro miglioramento di condizione. «Parmi che questo sistema – concludeva Galvagna – che conserva al Sovrano la facoltà di riconoscere e dichiarare nobili que' soli che a lui piacciono, e che possono sostenere il rango – sistema di cui niuno può lagnarsi, perché fondato sulla vegliante legge – potesse essere l'unico da adottarsi dopo una rivoluzione che cangiò affatto le private fortune e lo stato delle famiglie». Se invece la richiesta del podestà mirava non solo a ristabilire gli antichi titoli per i patrizi «capaci di sostenere il decoro, [. . .] ma a far eziandio accordare ad essi de' privilegi particolari sia in confronto degli altri nobili, sia cumulativamente a questi coll'erigersi in corpi rappresentativi, all'esempio della nobiltà di Germania», ciò dipendeva «dai principi fondamentali» adottati dall'Imperatore nell'organizzare le nuove province, «principi che non sono nelle attribuzioni di una prefettura d'immaginare e di suggerire»; *ibid.*, prot. n. 279. Cenni biografici su Bartolomeo I Girolamo Gradcnigo in F. NANI MOCENIGO, *Del dominio napoleonico a Venezia (1806-1814) (Note ed appunti)*, Venezia, 1896, p. 15-18.

culturali prevaleva nettamente sul ricordo delle antiche divisioni⁵⁹. L'ideologia nobiliare, la *nuova* ideologia nobiliare, costituiva un cemento fondamentale di questo sistema, e chi si prendesse la briga di sfogliare le diverse migliaia di domande giunte alla Commissione araldica finirebbe col ritrovare – con scarti appena marginali – i lineamenti di quelle élites notabiliari sulle quali il regime napoleonico aveva inteso fondare il suo sistema sociale. Anche sotto l'aspetto che meglio di ogni altro sembrava prestarsi per un ritorno al passato, la Restaurazione finiva per confermare e consolidare le profonde trasformazioni avviate con la fine dell'antico regime.

«Oserei dire – scrisse Paulucci nel 1823, riconsiderando l'operato della sua Commissione – che molti essendo que' che formavano voti pel ripristino dell'antico sistema di Europa, niuno o pochissimi almeno potevano presagirlo così sollecito e completo»⁶⁰. Faremmo un torto alla sua intelligenza se credessimo che ne fosse veramente convinto.

Renzo DEROSAS

⁵⁹ Su questi temi, che non ho potuto trattare in questa sede per ragioni di spazio, mi propongo di tornare quanto prima con un apposito lavoro.

⁶⁰ A.S.V., *Commissione araldica*, busta 38, relazione cit. del 26 maggio 1823 sull'esecuzione della patente sovrana 11 gennaio 1823 per l'accesso alla corte vicereale.